



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO

89034 BOVALINO (RC) Codice Ministeriale: RCIC84500A

SECONDARIA DI 1° GRADO: Via XXIV Maggio TEL 096461109 0964679165

SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA: Via IV Novembre TEL 096461130 0964679351

Codice Fiscale: 81002370807 Istituto Cassiere: M.P.S. Cod.Iban.IT90B0103081301000002589241

E-mail: rcic84500a@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.it

Sito web: www.comprendivobovalino.gov.it

Prot. n. 5492/v1-9

Bovalino, 16 /10/2018

Al Direttore S.G.A. Dott.ssa Antonella RODA'
Al Personale Docente
Al Personale ATA:
Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici
dell' I.C.S. di Bovalino
Al RSPP dell'ICS di Bovalino
Al medico competente dell'ICS di Bovalino
Al RSL dell'ICS di Bovalino
Alle RSU dell'ICS di Bovalino
Al Personale LSU
Ai Sigg. genitori e coloro che esercitano la potestà genitoriale
A tutto il personale che a vario titolo
interagisce con gli alunni della scuola
Agli stakeholders
All'Albo on line
Sito web: www.comprendivobovalino.gov.it
ATTI
SEDI

OGGETTO : Direttiva del dirigente scolastico sulla sicurezza e salute a scuola e vigilanza sugli alunni.
Integrazioni al Regolamento d'Istituto.
Disposizioni normative.
Anno scolastico 2018-2019

Con la presente si riportano ancora una volta alla loro attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici, al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa,

Le disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia, e al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La seguente direttiva e le procedure sono parte integrante del Regolamento d'Istituto.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, personale amministrativo , collaboratori scolastici e visitatori

- Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.
- Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.
- Agli alunni, al personale docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato.
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.
- Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.
- In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola e, comunque, entro i confini della scuola, da parte degli alunni, del personale docente e ATA, o di visitatori a qualsiasi titolo.
- Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.
- La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostano all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.
- Per gli alunni e il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.
- La sorveglianza dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campana.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti. Qualora per evidenti necessità dovessero assentarsi sono pregati di fare immediata segnalazione presso gli Uffici di Segreteria perché si possa provvedere alla loro sostituzione.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi.
- Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Esse possono

essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.

- Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula fatta eccezione per le alunne che possono recarsi in bagno due per volta.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o i collaboratori del dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione.
- L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.
- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
- Durante le attività all'interno dei laboratori, i docenti devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento, prevista nel patto di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie.
- Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.
- Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104 e dalla direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica - Circolare n. 21 - Prot. n. 4435/05-07 del 14/09/2017 - Anno scolastico 2017-2018
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
- Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia (o persona delegata da essa) o ad adulto responsabile o a seguito di uscita autonoma. **La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.**

La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- **risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio, ma è opportuno comunque evidenziarlo);**
- **dimostra di non avere potuto impedire il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.**

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite

didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

I RESPONSABILI DI PLESSO

I responsabili dei plessi verificheranno la presenza di eventuali situazioni potenzialmente pericolose e avviseranno prontamente il Dirigente scolastico

I COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, il CCNL del 19/04/2018 prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come *“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”*, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che *presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni*.

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio del Dirigente Scolastico.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo, a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

4. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA

Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile senza soste (caffè, colloqui con genitori e/o colleghi, etc). Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

Gli alunni

Si ricorda agli alunni (ai docenti e al personale ata) che durante il cambio dell'ora non è consentito loro abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tantomeno è consentito agli stessi alunni usare il telefono cellulare, recarsi in cortile o altri luoghi della scuola per fumare o uscire all'esterno all'edificio e ai servizi igienici.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Art. 5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI: ENTRATA E USCITA

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e sono tenuti a sorvegliare con la massima diligenza e nel modo più attento e scrupoloso gli alunni delle proprie classi durante il periodo di servizio; ciò in quanto ogni insegnante è responsabile a tutti gli effetti degli alunni a lui affidati. I collaboratori scolastici verificheranno che non accadano atti o episodi spiacevoli.

I momenti di uscita degli alunni dalla scuola e di ingresso alla medesima comportano l'adozione di tutte le misure organizzative ritenute idonee a permettere nelle diverse circostanze il massimo controllo di tutte le fonti di pericolo.

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati.

Si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- ┆ **All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola.**
- ┆ All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, dove vengono accompagnati dagli insegnanti coadiuvati dai collaboratori scolastici;
- ┆ I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- ┆ Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la

sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.

- ┆ Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- ┆ Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- ┆ I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola.

- ┆ I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- ┆ In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- ┆ I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio accertandosi che questi lo abbia preso in carico. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- ┆ I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- ┆ I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado relativamente all'uscita al termine delle lezioni si prevede la sottoscrizione, da parte della famiglia con la scuola, di uno specifico Accordo, come deliberato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 88 del 16/10/2017 avente come finalità ultima lo sviluppo di competenze legate all'ambito dell'autonomia personale dello studente, attraverso la gestione in sicurezza dell'uscita da scuola e al subentro dei genitori o di persone delegate per il ritiro e l'eventuale utilizzo dello Scuolabus per il trasporto scolastico. In tale Accordo sarà considerata l'esistenza di adeguate condizioni logistiche esterne, predisposte in precedenza anche in Accordo con il Comune, e misure organizzative interne atte a garantire l'uscita degli alunni da scuola in sicurezza, anche tenuto

conto del maggior grado di maturità personale legato alla maggiore età degli alunni.

Pertanto, laddove i genitori dovessero ritenere che il/la proprio/a figlio/a sia:

- sufficientemente maturo/a per l'uscita da scuola a partire dalla classe 1[^];
- in grado di seguire responsabilmente le principali regole della circolazione stradale;
- tenendo conto dell'ubicazione della scuola e della propria abitazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno d'accordo con la Scuola, al fine di consolidare la sinergia tra Scuola e Famiglia su aspetti di tipo educativo per i quali entrambe sono chiamate ad intervenire e far sì che si definisca in modo chiaro e inequivocabile il subentro, all'uscita da scuola, della vigilanza dei genitori alla vigilanza del personale scolastico.

E dichiarano :

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
- di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne all'uscita della scuola debitamente delegato;
- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e i potenziali pericoli che potrebbero incontrarsi , affermando che il propri_ figli_ sa, eventualmente, come comportarsi riconoscendo ad ess__ la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale e ritenendol__ matur__ e responsabile per affrontare l'uscita dalla scuola;
- di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul minore.

MANIFESTANO

la volontà di attuare la vigilanza dell'alunn__ all'uscita della scuola subentrando all'effettiva vigilanza della scuola

E SI IMPEGNANO

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del propri_ figli__ per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;

informare tempestivamente la scuola qualora dovessero esserci modifiche sulla modalità di ritiro;

ritirare personalmente il minore;

ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada;

provvedere ad eventuale delega a persona maggiorenne, qualora impossibilitati a ritirare il/la propri__ figli__

Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, anche con atto unilaterale motivato, da parte della Famiglia e/o della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto (eccessiva vivacità durante il tragitto, scarsa attenzione alle regole della strada, segnalazione di comportamenti scorretti durante il tragitto verso persone e cose, ecc.).

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **non consente l'uscita autonoma agli alunni:**

- **Frequentanti le sezioni dell'Infanzia e la SCUOLA PRIMARIA;**
- **che abitano in zone lontane dalla scuola ovvero nelle frazioni e stazzi disseminati nei territori comunali;**

- che si trovano in situazione di disabilità.

Per Essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato.

I GENITORI SONO INVITATI A RISPETTARE L'ORARIO DI RITIRO DEI PROPRI FIGLI, NEL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE E NEL RISPETTO DEL LAVORO DI DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 6 USCITA ANTICIPATA

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro on line l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso.

ART. 7 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORIO – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta/cancello di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

ART. 8 VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili/portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

ART.9 PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE/INFORTUNIO

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'ufficio del dirigente scolastico, ovvero i collaboratori del dirigente scolastico responsabili oppure la segreteria didattica che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118/112)
- L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico. E' necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti. Per ulteriori disposizioni si fa riferimento al Regolamento d'Istituto.

ART. 10.VIGILANZA NELLE PALESTRE, LABORATORI E AULE SPECIALI

Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.

2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti manipolazione di sostanze ritenute pericolose e spostamenti e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre/laboratori/aula speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione

ART. 11 VIGILANZA NELLA PALESTRA

- Utilizzo della palestra

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF.

In via eccezionale l'Ufficio del dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per la vigilanza sugli alunni e gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

- Accesso alla palestra

Il docente consentirà l'accesso alle palestre, solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di scienze motorie e sportive/educazione fisica e durante l'ora stessa.

L'accesso alla palestra/campo di calcio, è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra/campo di calcio, e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra/campo di calcio, o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie e sportive/educazione fisica.

L'accesso alla palestra, al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità e vigilanza.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive/educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenerci in palestra/campo di calcio, o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive.

La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio del dirigente scolastico.

ART.12 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione di gravità.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Per una più completa trattazione, si rimanda al Regolamento d'Istituto e al Regolamento Viaggi.

ART.13 RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E RICEVIMENTO DEI GENITORI

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali.

Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola-famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

ART. 14 VIGILANZA SUGLI INGRESSI E LE USCITE DA SCUOLA DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

ART.15 VISITATORI E VIGILANZA

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, ex alunni, etc.) potranno accedere agli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e dovranno sempre comunicare al personale addetto al servizio di reception/portineria/ingresso il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, laboratori, biblioteca, uffici di segreteria, presidenza, aule, se accompagnati, etc.).

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

ART. 16 LEZIONI DI LINGUA ITALIANA (COME LINGUA STRANIERA) E/O ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ORARIO CURRICOLARE , PER ALLIEVI DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE- DURANTE LE ORE CURRICOLARI- USCITA DALLA CLASSE

Per gli alunni interessati a tale disposizione va predisposto il calendario specifico delle lezioni concordato con i docenti di classe per gli alunni stranieri e per gli alunni con necessità di specifico recupero , ed approvato lo stesso dal dirigente scolastico.

I docenti che effettueranno le attività avranno cura di far inserire nel registro di ciascuna classe il calendario e l'orario esatto delle lezioni, con l'elenco degli studenti della classe autorizzati a parteciparvi.

Il docente di classe annoterà sul registro di classe l'eventuale assenza degli studenti, ovvero il nominativo di quelli, presenti a scuola, che si recano alla lezione di Lingua Italiana per stranieri e/o attività di recupero..

E' fatto obbligo ai docenti di Lingua Italiana per stranieri e/o attività di recupero di tenere in modo preciso e puntuale i registri delle presenze relativi agli allievi loro affidati, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti impegnati nell'attività fuori della propria aula.

ART. 17 ESPERTI /DOCENTI ESTERNI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

NORME PER I GENITORI

I genitori sono pregati di:

- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nelle presenti disposizioni;
- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel *Patto educativo di corresponsabilità* in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
- Condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
- Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
- Valutare la collocazione della scuola, dei suoi spazi e degli eventuali pericoli;
- Provvedere al necessario addestramento ed all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;
- Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- Informare tempestivamente il/la minore e/o la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

Si ricorda, inoltre, che per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, i genitori devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c..

La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di *colpa in educando* non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata *colpa in vigilando*, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).

Le presenti direttive integrano la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e gli alunni maggiorenni hanno dichiarato che sono a conoscenza delle norme vigenti relative alle responsabilità inerenti la potestà genitoriale (*colpa in educando*) e delle responsabilità della scuola relativa alla vigilanza degli alunni (*colpa in vigilando*), non solo mentre gli alunni sono presenti a scuola, ma anche durante i viaggi di istruzione, stage, soggiorni studio, visite e uscite didattiche e le visite guidate, ed hanno esonerato contestualmente l'Istituto da ogni responsabilità civile per eventuali infortuni

o danni dovuti alla mancata osservanza, da parte del figlio/a, delle indicazioni contenute nel programma o di quelle fornite agli alunni dai docenti accompagnatori.

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/gli alunni maggiorenni sono a conoscenza che fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 e 3 del Codice civile e anche dall'art. 2047 c.c..

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/gli alunni maggiorenni sono consapevoli, inoltre, che non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al/la figlio/a perché per l'educazione impartita, per l'età del/la figlio/a e per l'ambiente in cui egli/ella viene lasciato/a libero/a di muoversi, risultano correttamente impostati i rapporti del minore/alunno maggiorenne con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

ART. 1 PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Per evitare l'insorgere di comportamenti non conformi, si fa presente che è fatto divieto assoluto di uso

improprio:

- dei locali destinati ad attività didattiche e di laboratorio;
- dei servizi igienici;
- degli altri locali della scuola,
- delle aree destinate a parcheggio;
- del cortile adibito a posteggio per il solo personale scolastico;
- degli spazi sottostanti la scuola;
- degli ingressi antistanti la scuola;
- di tutti gli spazi di pertinenza della scuola.

Risulta opportuno, pertanto fornire alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità che la scuola si assume relativamente alla vigilanza sugli alunni con l'organizzazione delle attività curricolari (orario di lezione sia antimeridiano che pomeridiano) ed extracurricolari (orario corsi pomeridiani, es. corso di lingua inglese, corso ECDL, corsi di recupero, PON, Scuola Viva, ecc.) in orario antimeridiano e pomeridiano.

In linea generale si precisa che gli alunni possono accedere agli spazi destinati alle diverse attività (aule, laboratori, palestra, spazi istituzionali della scuola) al suono della campanella prevista per le ore 8.00, e devono recarsi nelle proprie classi per l'inizio delle lezioni.

Dalle ore 08.00 alle ore 08.10 è comunque garantita la presenza all'ingresso della scuola di un collaboratore scolastico, con l'obbligo di vigilanza sugli alunni.

Al mattino è possibile accedere nell'atrio della scuola con qualche minuto di anticipo (8.00), rispetto all'orario previsto solo nelle *"giornate invernali oppure giornate in cui le cattive condizioni atmosferiche non consentono di rimanere fuori e senza adeguata protezione dalle intemperie."* Ciò avverrà sotto la sorveglianza di un solo collaboratore da parte del personale scolastico, quindi solo per favorire una adeguata protezione qualora le temperature invernali siano eccessivamente rigide, oppure per permettere la protezione dalla pioggia/neve, e senza assumere alcun onere né responsabilità in merito.

L'accesso ai parcheggi della scuola è concesso solo al personale scolastico, agli alunni o ad eventuali visitatori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (es. rappresentanti case editrici, fornitori, etc.).

L'accesso agli spazi antistanti l'entrata principale della scuola è consentito solo per evitare che gli alunni stazionino sulla strade in presenza di traffico, ma non è possibile garantire alcuna sorveglianza da parte del personale scolastico in orario al di fuori di quello scolastico delle lezioni.

Al termine delle lezioni, gli alunni vengono accompagnati dai docenti all'uscita della scuola. Gli stessi alunni devono allontanarsi immediatamente dalla scuola e *non* devono rientrare nelle pertinenze della scuola.

Per gli alunni che frequentano le lezioni di recupero e/o frequenza dei corsi extracurricolari, il rientro a scuola è previsto per le ore concordate con i docenti o stabilito da calendari di convocazione.

Nell'intervallo di tempo intercorrente tra la sospensione delle attività didattiche e il rientro pomeridiano la vigilanza sarà affidata ad un docente, LSU o collaboratore scolastico.

Per ragioni di sicurezza, in nessun caso, è concesso ad alcuno (docenti, alunni, personale e personale estraneo alla scuola) stazionare lungo il passo carrabile.

L'ingresso e l'uscita degli alunni e del personale dalla scuola deve avvenire solo ed esclusivamente dall'ingresso principale.

Fatta eccezione per le ore di scienze motorie, le attività deliberate dagli organi collegiali della scuola e regolarmente autorizzate dal dirigente scolastico, in nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi di pertinenza della scuola, da parte degli alunni e/o di altri.

I collaboratori scolastici vigileranno sull'ingresso degli alunni a scuola, durante tutto il periodo di permanenza degli alunni all'interno dei confini della scuola e fino all'uscita al termine delle attività didattiche.

In sintesi: la scuola non si assume l'onere né la responsabilità di sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di inizio delle lezioni (8.00, oppure attività extra-scolastiche) o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.

I docenti di classe, i docenti di sostegno e/o assistenti educatori in servizio e i collaboratori scolastici, in

rapporto ai compiti inerenti il loro ruolo e funzione, devono vigilare sugli alunni nelle aule e negli spazi adiacenti, e in tutti gli spazi comuni interni alla scuola.

I docenti e i genitori sono pregati di sensibilizzare i propri figli all'osservanza di quanto fin qui detto.

Esiste per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa, che è assicurata dal contratto stipulato con la Compagnia di assicurazione che il Consiglio di Istituto ha scelto come la più rispondente ai costi, ai bisogni, alle richieste delle famiglie e del personale della scuola.

REGOLE ALLE QUALI GLI ALUNNI DEVONO ATTENERSI

Soggetti coinvolti: alunni, docenti, collaboratori scolastici, docente di sostegno, e assistente educativo

- In merito alla vigilanza, per gli alunni con certificazione di disabilità, valgono le stesse regole e disposizioni degli altri alunni.
- La responsabilità della osservanza delle regole e disposizioni contenute nella presente disposizione, sono condivise tra l'alunno/a con disabilità e le seguenti figure a lui/lei dedicate:
 - o docente di sostegno
 - o assistente educativo
 - o collaboratore scolastico di turno
 - o genitore o di che ne è delegato a farne le veci

Si ribadisce, infine, che:

1. è vietato agli studenti uscire fuori dell'edificio
2. è vietato agli studenti accedere alle scale delle uscite di emergenza esterne (tranne che nei casi di evacuazione della scuola)
3. è fatto divieto di aprire le finestre in assenza del docente e senza il suo permesso
4. è vietato affacciarsi alle finestre e balconi
5. è vietato utilizzare i distributori durante le lezioni, tranne che nei casi espressamente autorizzati dal docente dell'ora di lezione
6. è vietato fumare sia nei locali chiusi che nelle aree all'aperto della scuola
7. è vietato utilizzare telefoni cellulari e sistemi di comunicazione durante le lezioni.

Sono alcune delle regole (nella maggior parte dei casi già esistenti e confermate) contenute nelle varie circolari e direttive del dirigente scolastico.

Per quanto riguarda la fruizione dei distributori, si è voluto ribadire che agli alunni è vietato di recarvisi tranne che in particolari circostanze e comunque sempre con il permesso dell'insegnante.

Nella sostanza abbiamo operato solo un richiamo a norme già esistenti che è sempre bene rammentare, anche per far maturare negli studenti la consapevolezza del rispetto delle regole che è necessario in ogni civile convivenza.

* * *

Agli alunni, e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, ben-essere e successo formativo. Si confida nella consueta faticosa e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni

Nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Si ringrazia per la collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)**